

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

Dipartimento Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n.21, modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2023 n. 2 “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1° marzo 2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «*Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio n. 3. *Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025*, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1° marzo 2023;

VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 8 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1, lett. A), dell'art.36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi e altri provvedimenti dello

Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023 con cui si approva il “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025*. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. *Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante “*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*”;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il triennio 2023 2025*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 14/02/2025;

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023 (2022/C 485/01);

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei Piani Strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con

requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani Strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli Organismi Pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

VISTE le Linee guida obblighi di comunicazione e responsabilità dei beneficiari, emesse dall'Autorità di Gestione del PSP Regione Siciliana, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027, con testo approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 8645 *final* del 02/12/2022, in ultimo modificato con Decisione C(2025) 8022 *final* del 27/11/2025;

VISTA la Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" COM (2012)79 del 29 febbraio 2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);

VISTO il documento di indirizzo predisposto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi – versione marzo 2024"

VISTO il documento di indirizzo predisposto dalla RRN "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 – PSR 2014-2022 / Intervento SRH01 – PSP 2023-2027 – versione aggiornamento 2025";

VISTO il DM del 19 febbraio 2025 Sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

VISTO il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale Sicilia (CSR), adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 30.3.2023 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 ed in ultimo modificato con revisione di settembre 2024;

CONSIDERATO che, in conformità al sistema di governance definito nel CSR, l'Autorità di Gestione regionale è competente nella predisposizione dei bandi per l'accesso agli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR medesimo;

VISTI i Decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, le funzioni di Organismo Pagatore delle disposizioni UE relative al FEAGA e al FEASR;

TENUTO CONTO che AGEA, nel rispetto dei regolamenti UE, assicura attraverso il portale SIAN la gestione degli interventi previsti dal Piano Strategico PAC 2023-2027 e la raccolta delle informazioni relative al sostegno erogato ai singoli beneficiari;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura è attribuita la funzione di Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Siciliana;

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi previsti dal CSR Sicilia sul Piano Strategico della PAC 2023-2027 vigenti;

VISTO il D.A. n. 12/Gab. del 02/03/2023 con cui è stato istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023-2027;

VISTO il D.A. n. 65/Gab. del 03/06/2025 con cui è stato costituito il Coordinamento Regionale AKIS Sicilia nell'ambito del Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027;

CONSIDERATO che i criteri di selezione del bando sono definiti previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 79 del regolamento (UE)2021/2115;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bando relativo l'intervento SRG01 - “*Supporto Gruppi Operativi PEI AGRI*”;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

È approvato il Bando a valere sull'Intervento SRG01 - “*Supporto Gruppi Operativi PEI AGRI*” del CSR Sicilia - PSP 2023-2027 (*Allegato A*), parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii. (art. 98 L.R. n. 9/2015), nel sito web del PSP Sicilia 2023/2027 (svilupporurale.regionesicilia.it).

Palermo, 11/12/2025

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)

UNIONE EUROPEA



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027



**Sviluppo
Rurale
Sicilia**
2023 • 2027

INTERVENTO SRG01 *- SOSTEGNO GRUPPI OPERATIVI PEI AGRI -*

Bando approvato con D.D.G. n. 11391/2025 del 11/12/2025

INDICE

1	FINALITÀ E RISORSE	2
1.1	Finalità e obiettivi.....	2
1.2	Dotazione finanziaria.....	2
1.3	Beneficiari.....	2
2	LOCALIZZAZIONE	3
3	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROGETTO	3
3.1	Durata e termini di realizzazione dell'intervento	4
3.2	Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	4
3.3	Accordo di partenariato/cooperazione.....	5
3.4	Massimali d'investimento	6
3.5	Forma e intensità del sostegno	6
3.5.1	Progetti fuori dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE	6
3.6	Interventi e spese ammissibili.....	6
3.6.1	Spese non ammissibili.....	8
3.7	Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno	9
3.7.1	Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	9
3.7.2	Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno	9
3.7.3	Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa	10
3.8	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi	11
4	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	16
5	DISPOSIZIONI FINALI.....	16
6	DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL BANDO	17
7	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	20
8	ELENCO DEGLI ALLEGATI	22

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

L’intervento SRG01 è attuato sulla base del Piano Strategico della PAC 2023-2027, con testo approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2025)3805 *final* del 18/06/2025.

L’intervento ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) riconosce un ruolo fondamentale ai Gruppi Operativi (G.O.), che sono uno degli attori principali dell’AKIS. L’intervento, per l’appunto, è finalizzato al sostegno dei G.O. del PEI AGRI.

Gli **obiettivi** dei Piani di innovazione dei G.O. devono essere coerenti con gli obiettivi specifici (OS) di cui all’art. 6 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, ed in particolare:

- **Obiettivo Specifico 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;
- **Obiettivo Specifico 5:** Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- **Obiettivo Specifico 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio.

Gli **indicatori di risultato** previsti dal PSP per l’Intervento SRG01 sono i seguenti:

- - **R.1** Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC, finalizzati a promuovere l’efficacia dell’attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse;
- - **R.2** Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all’inserimento nei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS);
- - **R.28** Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del PEI sostenuti dalla PAC, connessi all’efficacia dell’attuazione in campo ambientale o climatico.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 18.000.000,00.

L’intensità del sostegno è pari al 100%, sottoforma di concessione di un importo globale che copre i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate, ai sensi dell’art. 77 c. 4 del Regolamento (UE) 2021/2115.

1.3 Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il **Gruppo Operativo** (G.O.) del PEI AGRI.

I G.O. sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, ad esempio, imprese, agricoltori, centri di ricerca, Università, prestatori di consulenza che agiscono insieme per introdurre e diffondere innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI, come più precisamente definito all’art. 127 del Reg. (UE) 2021/2115.

In merito alla loro composizione, i G.O. dovranno adottare un proprio regolamento tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

Il G.O. può essere già costituito o si impegna a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete, ecc.).

I G.O. devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle di seguito elencate:

- imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata) con almeno una sede operativa nel territorio regionale;
- altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del G.O.;
- Enti pubblici e/o privati operanti nel settore della ricerca;
- prestatori di consulenza, ai sensi del DM (MASAF) del 19 febbraio 2025;
- altri soggetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del G.O.;
- imprese attive nel campo dell'ICT;
- Regione Siciliana anche attraverso i suoi Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

È obbligatoria l'adesione/partecipazione al G.O. di **almeno un'impresa agricola, agroalimentare o forestale**.

È altresì obbligatoria l'adesione al G.O. di **almeno un Ente pubblico o privato** operante nel settore della ricerca.

Tutti i soggetti del G.O. devono partecipare attivamente all'attuazione del Progetto ed essere direttamente responsabili della realizzazione di specifiche attività e pertanto beneficiari del sostegno.

Le aziende agricole, agroalimentari o forestali (con codice di attività ATECO prevalente agricolo, agroalimentare o forestale) aderenti al partenariato devono operare sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti.

Per gli altri soggetti aderenti al G.O., come ad esempio Organismi di ricerca, prestatori di consulenza e imprese operanti in settori collegati, non è prevista alcuna limitazione territoriale rispetto alle zone di provenienza.

Le aziende/imprese all'interno del G.O. possono essere rappresentate anche da loro forme associate (O.P., cooperative, consorzi, ecc.) che siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle aziende/imprese e la ricaduta dell'innovazione sulle stesse.

L'Organismo di ricerca deve essere iscritto, in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

I soggetti possono partecipare esclusivamente ad un solo G.O., fatta eccezione per gli Organismi di ricerca che possono partecipare a due G.O., di cui solo in uno come capofila e a condizione che i due progetti afferiscano a settori/comparti nettamente differenti.

2 LOCALIZZAZIONE

Intero territorio della Regione Siciliana.

3 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROGETTO

3.1 Durata e termini di realizzazione dell'intervento

La durata massima per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissata in **24 mesi**, a far data dalla notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe come disciplinato dall'art. 7.2 delle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*.

3.2 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I soggetti componenti il G.O., costituito o costituendo, devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partner (**Allegato 6 - Mandato collettivo**), che rivestirà il ruolo di **capofila** dal momento della presentazione della domanda di sostegno. Il capofila presenterà la domanda relativa al progetto, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti, e assumerà anche il coordinamento generale dello stesso.

Il richiedente, che rispetta le caratteristiche di cui al punto 1.3 alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN), deve rispettare i requisiti e le condizioni di seguito elencate, pena la non ammissibilità della stessa:

- costituire o aver costituito il fascicolo aziendale ed aggiornarlo ogni qualvolta si registrano modifiche;
- essere titolare di partita Iva con codice di attività ATECO prevalente agricolo, agroalimentare o forestale;
- essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale imprese agricole (ove pertinente);
- essere iscritto all'INPS (ove pertinente);
- avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti. Nel caso in cui sia necessario acquisire titoli abilitativi, gli stessi dovranno essere prodotti prima della notifica del decreto di concessione del sostegno.

Il G.O. deve dotarsi di un regolamento interno (**Allegato 5 – Regolamento interno**) che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.

Il G.O. assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interessi di ogni singolo partner.

Ogni G.O. può presentare un solo progetto di innovazione sul presente bando, pena l'esclusione di tutti i progetti presentati.

Ciascun G.O. elabora un piano per sviluppare o attuare un progetto innovativo che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono (ex art. 127 c. 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

- a. sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;
- b. riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, prestatori di consulenza, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- c. codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

Il progetto deve contenere:

- la descrizione del tema/problema pratico da risolvere/opportunità pratiche da cogliere;
- la descrizione dello stato dell'arte rispetto alla tematica oggetto dell'intervento e specifica illustrazione del valore aggiunto che l'intervento porterebbe rispetto alle conoscenze disponibili;
- la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI;
- la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione adottate;

- la descrizione del progetto innovativo;
- la lista dei soggetti partecipanti al G.O. e la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità, compresa la suddivisione delle attività nell’ambito del progetto e i meccanismi di interazione tra i partner, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti nella realizzazione delle azioni, agli obblighi reciproci e nei confronti del soggetto partenariale;
- le tempistiche di svolgimento del Piano di progetto, con riferimento alla durata di 24 mesi;
- la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner, sottoscritto da tutti i partner del G.O.;
- la descrizione delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto, per esempio attraverso reti, database permanenti, ecc.;
- l’impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, nel rispetto di quanto stabilito nel piano di divulgazione riportato nel Piano di progetto.

Tra gli obblighi di disseminazione dei dati progettuali del G.O., il soggetto capofila provvederà alla compilazione ed invio dell'***Allegato 7 - Template RRN***, compilato in ogni sua parte e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni presenti. Tale allegato dovrà essere inviato all’Area 3, al seguente indirizzo PEC area3coordinamentopsr@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it. La compilazione e relativo invio dovranno avvenire in tre distinte fasi:

- **fase iniziale:** entro 60 giorni dalla data di concessione del sostegno;
- **fase intermedia:** dopo 12 mesi dall’avvio dei lavori
- **fase finale:** alla conclusione del progetto, ovvero prima del rilascio della domanda di saldo.

Il requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese è obbligatorio solo per i soggetti per i quali tale iscrizione è dovuta *ex lege*.

La mancanza, in fase di istruttoria propedeutica alla concessione, di uno dei requisiti previsti da parte dei partner partecipanti al G.O. - ovvero che parteciperanno al costituendo G.O. - **comporterà l’esclusione del partner**. L’ufficio istruttorio comunicherà l’eventuale esclusione del partner che non possiede i requisiti. Il G.O. provvederà alla sostituzione del partner escluso, con altro soggetto di pari tipologia, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di esclusione, pena **la non ammissibilità dell’intera domanda di sostegno**.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia alle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*.

3.3 Accordo di partenariato/cooperazione

Il presente bando, in accordo con la scheda di intervento, supporta la cooperazione tra i diversi attori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra attori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo, inclusi organismi professionali e interprofessionali, strutture di ricerca e prestatori di consulenza.

La cooperazione viene formalizzata giuridicamente in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete).

Nell’ambito del progetto di cooperazione i soggetti si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti all’oggetto di ciascuna impresa. Attraverso la cooperazione i partner perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un accordo, a collaborare per il progetto. L’accordo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare la ragione sociale di ogni soggetto partecipante, l’indicazione e la

definizione di un programma di cooperazione e il regolamento di funzionamento (***Allegato 3 – Format Accordo di cooperazione***).

3.4 Massimali d’investimento

Sono finanziabili progetti definitivi di cooperazione che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 3.2 “*Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità*” per una spesa ammissibile massima pari a € 400.000,00.

3.5 Forma e intensità del sostegno

Il sostegno è attivato con la modalità della “sovvenzione globale”, ovvero un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate.

L’intensità del sostegno sarà pari al 100% delle spese ammesse.

Nel caso di investimenti non produttivi (materiali durevoli destinati esclusivamente ad attività di sperimentazione e di ricerca) il sostegno copre interamente le quote di ammortamento del bene per la sola durata del progetto.

In nessun caso l’investimento è ammissibile per costi inerenti al miglioramento di un bene immobile.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso.

3.5.1 Progetti fuori dal campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE

Per i progetti che esulano dal campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE (prodotti fuori allegato I del TFUE), ai sensi del Capo I e dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3.

Ai sensi dello stesso regolamento, non sono previsti aiuti:

- a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d’importazione;
- che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

È rispettato il limite di soglia di notifica di cui all’art. 4 del Reg. (UE) 2022/2472; tale soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale dei progetti di aiuto.

Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni.

Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

Il sostegno è concesso ai singoli partner che sostengono la spesa per il tramite del capofila, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila.

Per il presente intervento non è prevista la cumulabilità con altri interventi.

3.6 Interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere

l’innovazione, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile, per tutte le attività vengono applicati i costi semplificati, sulla base di quanto riportato sul documento di indirizzo predisposto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) “*Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi – versione marzo 2024*”.

Inoltre, per eventuali attività di formazione e consulenza svolte dai prestatori di consulenza, riconosciuti ai sensi del DM del 19 febbraio 2025, verranno applicati i costi semplificati, sulla base del documento di indirizzo predisposto dalla RRN “*Metodologia per l’individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 – PSR 2014-2022 / Intervento SRH01 – PSP 2023-2027 – versione aggiornamento 2025*”.

Le specifiche per ciascuna categoria di spesa, le modalità di definizione della spesa e la documentazione che i beneficiari dovranno fornire a supporto della stessa sono trattati in dettaglio nell’**Allegato 4 - Spese ammissibili e modalità di rendicontazione**.

In caso di non applicabilità dei costi semplificati, sono ammissibili le spese ragionevoli, congrue, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, soprattutto in termini di economicità ed efficienza.

In particolare, sono ammessi:

- Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.
- Costi diretti di esercizio della cooperazione.
- Costi amministrativi e legali per la costituzione e modifica del G.O.
- Investimenti necessari al progetto di innovazione.
- Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.
- Costi indiretti.

In particolare, nell’esercizio delle attività progettuali, sono ammissibili i seguenti costi:

1. **costi diretti** relativi alla realizzazione del progetto di innovazione e indispensabili alla sua realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione, e in particolare inerenti:
 - a) personale, incluso il personale dedicato all’attività di coordinamento e gestione del progetto;
 - b) missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;
 - c) servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste (es. consulenze esterne qualificate, realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei risultati delle ricerche, organizzazione di seminari, convegni);
 - d) acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed indispensabili al suo svolgimento;
 - e) costruzione e verifica di prototipi;
 - f) investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - g) test, analisi di laboratorio e sensoriali (panel test), compresi costi di beni di consumo;
 - h) prove in campo;
 - i) noleggio e/o quote di ammortamento del materiale durevole (es. attrezzi, arredi) indispensabili per la realizzazione del progetto;
 - j) spese generali (es. spese amministrative e legali per la costituzione del G.O. non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, utenze, affitto locali,

- studi di mercato e piani aziendali, progettazione per nuovi prodotti e/o processi);
2. spese per le azioni di diffusione delle innovazioni sia internamente al G.O. sia rivolte all'esterno, in collaborazione con le strutture di ricerca;
 3. spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI;
 4. spese di informazione e di divulgazione diverse da quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/126 e ss.mm.ii.

Qualora il G.O. comprenda anche partner di regioni diverse dalla Sicilia, il presente intervento sosterrà tutti i costi di cooperazione del G.O. selezionato con il presente bando e i costi del progetto sostenuti nel territorio siciliano. Per quanto non disciplinato sui criteri di ammissibilità delle spese, si rimanda a quanto previsto dalle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*

Il sostegno **non è concesso** per le seguenti categorie di interventi:

- interventi svolti da un gruppo preesistente e/o che si inseriscono in un progetto già in essere, ovvero relativi ad attività, lavori o acquisti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che in modo evidente non possano portare a risultati innovativi (la verifica sarà effettuata dalla Commissione di Esperti Tecnico-Scientifici, incaricata di valutare i criteri di selezione tecnico scientifici).

I costi sostenuti per la realizzazione del Progetto di cooperazione sono riconducibili alle seguenti classi di costo e categorie di spesa secondo lo schema presente nel SIAN e sulla base della facoltà di rendicontare, ove possibile, a costi semplificati:

Voci di spesa da riportare sul SIAN in domanda di pagamento	Voci di spesa previste nel Piano Finanziario
Spese per il personale	Personale dipendente Personale non dipendente (assegnisti/borsisti/contratti atipici) Imprenditore agricolo Prestatori di consulenza
Spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nel piano dei G.O.	Consulenze esterne Servizi esterni Materiali di consumo Missioni e rimborsi spese Investimenti Immateriali
Costi relativi alla realizzazione del progetto	Investimenti materiali
Spese generali	Spese generali: Spese dirette e indirette

Si specifica che la domanda di anticipo potrà essere presentata esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono a “Spese per il personale” e a “Costi relativi alla realizzazione del progetto”.

3.6.1 Spese non ammissibili

Non sono ammesse:

- spese sostenute per attività preparatorie, compresa l'animazione;

- spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- acquisto di attrezzature, software;
- costi per l’acquisto di terreni e beni immobili e loro costruzione;
- diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- tasse, sanzioni e interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- IVA, tranne i casi in cui non può essere recuperata, ed altri oneri per imposte e tasse;
- spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari;
- spese per ricerca di base (*stand alone research*);
- opere di manutenzione;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto.

3.7 Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno

L’intervento SRG01 è attivato tramite il presente bando pubblico, con procedura valutativa.

Superate le fasi di ricevibilità e ammissibilità, le domande di sostegno saranno valutate e selezionate attraverso l’applicazione dei criteri di selezione.

3.7.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), **dal 07/01/2026 al 11/03/2026**.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*.

3.7.2 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento del Capofila del costituendo G.O. o del legale rappresentante del G.O. già costituito;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato, correttamente costituito, aggiornato e validato e contenente il legame associativo del costituito o costituendo G.O.;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata da parte del tecnico professionista (**Allegato 8 - Tabella editabile punteggio**);
- Piano di Progetto, redatto secondo il modello **Allegato 1 – Format Piano di Progetto**, che deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - elenco dei partner, con specifica indicazione della qualifica e attribuzione delle specifiche competenze, esperienze, ruoli, attività in funzione del progetto;
 - analisi di contesto e descrizione analitica del problema da risolvere/opportunità da promuovere, corredata da specifici indicatori economici e/o ambientali e di risultato;
 - descrizione puntuale delle attività che si prevede di svolgere per trasferire l’innovazione nel contesto aziendale;

- elenco degli obiettivi specifici (OS), ai quali risponde il progetto e descrizione dettagliata della coerenza con gli stessi;
- elenco e descrizione dei documenti tecnici e/o scientifici relativi all’innovazione da introdurre nel contesto aziendale, in grado di dimostrare la validità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati;
- piano finanziario generale e distinto per annualità, partner e interventi, con descrizione dell’adeguatezza e della coerenza dei costi in relazione alle attività previste;
- piano di divulgazione, da allegare al progetto;
- curricula di ciascun partner, redatto in formato Europass;
- n. 3 preventivi di spesa: la richiesta dei preventivi dovrà essere formulata tramite l’applicativo **“Gestione preventivi per domanda di sostegno”** presente nella piattaforma SIAN, ai sensi del paragrafo 3.6.1 **“Confronto tra preventivi”** delle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*, ove pertinenti per le voci di spesa di cui al paragrafo 3.6 **“Interventi e spese ammissibili”**;
- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione.
- accordo di cooperazione (**Allegato 3 – Format Accordo di cooperazione**) con impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di G.O. già costituito allegare l’accordo di cooperazione, sottoscritto da ogni singolo componente;
- mandato collettivo speciale con rappresentanza (**Allegato 6 – Mandato collettivo**) con il quale i partner del costituendo G.O. individuano e designano, fra loro, un soggetto capofila. Il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4 **“Impegni e obblighi del beneficiario”** del presente bando;

Dovrà essere prodotta, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Allegato 2 - Format Dichiarazione di impegno**), ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le seguenti dichiarazioni di impegno a:

- in caso di costituendo G.O., costituirsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete);
- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l’intera durata dell’impegno;
- di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per le stesse tipologie di spese ammissibili;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI. I risultati della ricerca e/o eventuali prototipi o brevetti risultanti dall’attività di trasferimento dell’innovazione prevista saranno di proprietà della Regione Siciliana;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.);
- garantire la presenza dell’emblema dell’Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e dell’intervento SRG01 del PSP 2023 -2027.

3.7.3 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

Le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto a quella individuata nell’art. 3.7.1 la documentazione che segue:

- atto costitutivo e statuto;
- dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell’attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- attestato d’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/cooperativa, attestante che l’organismo non si trova in stato fallimentare;
- elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell’organo competente della cooperativa/società/associazione di approvazione dell’iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto dell’intervento SRG01 di cui al presente bando; di delega del rappresentante legale a presentare domanda di sostegno; di assumere l’impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al successivo paragrafo 4 “Impegni ed obblighi dei beneficiari” e assumere ogni responsabilità conseguente nei confronti dell’Amministrazione regionale.

3.8 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE n. 2115/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di merito i punteggi saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. **Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.**

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare nel SIAN l’apposito quadro della domanda di sostegno riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l’omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall’iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno (**Allegato 8 - Tabella editabile punteggio**).

In caso di mancata corrispondenza tra il punteggio presente sulla domanda di sostegno rilasciata nel SIAN e quello presente nell’allegato 8, si prenderà in considerazione quello indicato nella domanda di sostegno nel caso in cui sia minore rispetto al dichiarato, in caso contrario sarà preso in considerazione quello auto-attribuito.

Di seguito si riporta la tabella con i criteri di selezione e l’attribuzione dei punteggi. I criteri di selezione si dividono in due tipologie:

- A. **CRITERI GENERALI:** auto-valutati dal beneficiario e verificati dall’amministrazione in fase istruttoria (max 50 punti);
- B. **CRITERI TECNICO SCIENTIFICI:** valutati da una commissione composta da un numero

dispari di Esperti Tecnico Scientifici (anche esterni all’amministrazione), nominata dall’Amministrazione (max 50 punti).

Ai fini dell’ammissione in graduatoria della domanda di sostegno è necessario conseguire un **punteggio minimo complessivo pari a 30**, derivante da almeno 3 criteri di selezione.

SRG01 – SOSTEGNO GRUPPI OPERATIVI PEI AGRI					
CRITERI DI SELEZIONE					
A. CRITERI GENERALI					
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio			Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Caratteristiche partenariali del G.O. in relazione al progetto (MAX 30 PUNTI)	Composizione del partenariato complementare e appropriata in funzione del progetto (max 15 punti)	Descrizione delle competenze e dei ruoli <ul style="list-style-type: none"> Chiarezza nell’individuazione delle competenze specifiche di ciascun partner. Precisione nella definizione dei ruoli all’interno del progetto. 	sufficiente	1	Nel Piano di Progetto: - elenco dei soggetti coinvolti; - curricula e descrizione delle attività svolte in relazione alla fase progettuale alla quale partecipano; - individuazione precisa della/e tipologia/e alla quale/i afferiscono.
			buona	3	
			ottima	5	
		Pertinenza delle esperienze <ul style="list-style-type: none"> Coerenza delle esperienze pregresse con gli obiettivi e le attività previste dal progetto. Rilevanza delle competenze maturate rispetto al tema dell’innovazione proposta. 	sufficiente	1	
			buona	3	
			ottima	5	
		Complementarità e bilanciamento <ul style="list-style-type: none"> Integrazione efficace tra le competenze dei diversi partner. Equilibrio nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Valorizzazione delle sinergie tra soggetti pubblici, privati e del mondo della ricerca. 	sufficiente	1	
			buona	3	
			ottima	5	
		Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o forestali in termini di budget percentuale di progetto a loro destinato (max 5 punti)	dal 30% al 60% del budget di progetto	2	Nel Piano di Progetto: - piano finanziario.
			oltre il 60% del budget di progetto	5	
		Numero di imprese agricole e/o forestali coinvolte (max 5 punti)	dal 21% al 40% del totale dei partner	2	
			oltre 40% fino al 60% del totale dei partner	3	Nel Piano di Progetto: - elenco dei partner. Nei Fascicoli Aziendali dei partner.
			oltre il 60% del totale dei partner	5	
		Presenza di imprese in forma associata (tipo OP, associazioni produttori, cooperative, consorzi)		1	
		Presenza di imprese di trasformazione del settore primario		2	
		Presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati alla vendita		2	

Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Premialità per presenza di soggetti prestatori di consulenza (max 3 punti)	Presenza nel partenariato di soggetti prestatori di consulenza	Presenza di un soggetto prestatore di consulenza (ai sensi del DM 19 febbraio 2025).	1	Nel Piano di Progetto: - elenco dei partner.
	Presenza nel partenariato di soggetti prestatori di consulenza	Presenza di n >1 soggetti prestatori di consulenza (ai sensi del DM 19 febbraio 2025).	3	Nel Piano di Progetto: - elenco dei partner.
Qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati. (max 17 punti)	Ambito territoriale della divulgazione (max 3 punti)	nazionale	2	Piano di progetto
		UE	3	
	Canali di divulgazione (max 14 punti)	Portale web dedicato con descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, da aggiornare per l'intera durata del progetto e per i due anni successivi, conferenze, seminari.	3	Piano di divulgazione allegato
		Social network, quotidiani a stampa o on line	2	
		Riviste specializzate	2	
		Campi dimostrativi e giornate di campagna	2	
		Manuale per la divulgazione dell'innovazione	2	
		Ricorso alla rete PEI	3	

B) CRITERI TECNICO SCIENTIFICI				
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Caratteristiche qualitative del progetto (max 50 punti)	Coerenza tra l'idea progettuale e gli obiettivi specifici (OS) individuati nel Piano Strategico della PAC (Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale Sicilia) (max 15 punti)	Obiettivo Specifico 4 (OS 4): Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.	5	Nel Piano di Progetto: - elenco degli obiettivi specifici (OS) ai quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza.
		Obiettivo Specifico 5 (OS 5): Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche e l'economia circolare.	5	
		Obiettivo Specifico 6 (OS 6): Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio.	5	
	Adeguatezza e coerenza dei costi in relazione alle attività previste (max 7 punti)	Chiarezza e completezza dell'allocazione delle risorse <ul style="list-style-type: none">• Distribuzione dettagliata dei costi tra le attività progettuali.• Ripartizione trasparente delle risorse tra i partner coinvolti.	3	Nel Piano di Progetto: - piano finanziario.
		Congruità della spesa <ul style="list-style-type: none">• Coerenza tra i costi previsti e le attività da realizzare.• Proporzionalità dei costi rispetto alla durata e alla tempistica del progetto	4	
	Descrizione analitica, corredata da indicatori economici e/o ambientali, della capacità dell'innovazione proposta di risolvere il problema/fabbisogno concreto dell'impresa agricola, agroalimentare e/o forestale e/o di offrirle un'opportunità di innovazione, con evidenza delle relazioni causa-effetto. (max 8 punti)	sufficiente	2	Nel Piano di progetto: - sezione indicatori economici e/o ambientali.
		buona	4	
		ottima	8	
	Esplicitazione, comprovata documentale della validità tecnico scientifico dell'innovazione proposta* (max 12 punti)	sufficiente	3	Nel Piano di progetto: - sezione documenti tecnici o scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale.
		buona	6	
		ottima	12	
	Capacità dell'innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, tramite il riferimento ad appositi indicatori di risultato. (max 8 punti)	sufficiente	2	Nel Piano di progetto: - sezione degli indicatori di risultato
		buona	4	
		ottima	8	

* Per la valutazione ottima (12 punti), è condizione necessaria (ma non sufficiente) la presenza di un Responsabile Scientifico che possieda le competenze e l'esperienza necessaria al fine di garantire la validità tecnico – scientifica del progetto.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane;
- imprese che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la domanda di sostegno che è stata presentata per prima in conformità alle modalità e termini di presentazione della stessa previsti dal bando. In questo caso farà fede il numero di domanda. In caso di presentazione di domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

4 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario, in nome e per conto dell'intero G.O., con la sottoscrizione della domanda, è tenuto, per tutta la durata del progetto e nei cinque anni successivi la data del pagamento finale del sostegno, ad osservare i seguenti impegni e obblighi (ove pertinenti):

- avviare le attività entro tre mesi dalla notifica del decreto di concessione del sostegno, con contestuale comunicazione ufficiale a mezzo Pec indirizzata all’Ufficio istruttorio;
- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- sono ammesse varianti progettuali che comportino una riduzione dell’importo concesso fino ad un massimo del 30%.
- non cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- non cambiare l’assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Regione Siciliana;
- a comunicare tempestivamente all’Ufficio che ha concesso il sostegno ogni variazione o cambiamento intervenuti sull’operazione o investimento;
- rispettare tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità;
- i beneficiari hanno l’obbligo di dare visibilità alle operazioni finanziate dal FEASR nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/129 Allegato III e secondo le *Linee guida obblighi di comunicazione e responsabilità dei beneficiari*, emesse dall’Autorità di Gestione del PSP Regione Siciliana, attraverso l’utilizzo di strumenti e supporti adeguati all’informazione, da veicolare con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice. Tutte le azioni informative e pubblicitarie effettuate dai beneficiari del PSP della Regione Siciliana devono contenere gli elementi di comunicazione indicate nel Reg. (Ue) 2022/129.

Gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

5 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al Piano Strategico della PAC 2023-2027, alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti nonché alle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*, ed in particolare per le materie che seguono:

- procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno;
- modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- domanda di rettifica per errore palese;
- acquisizione e trattamento della domanda di sostegno;
- presentazione della domanda di pagamento;
- acquisizione e trattamento della domanda di pagamento;
- ammissibilità e istruttoria di pagamento, Istruttoria domanda di anticipo e SAL, istruttoria

domanda di saldo;

- tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione griglie di riduzioni/sanzioni;
- cumulo.

Ed inoltre, ai sensi del paragrafo 7 “*Norme generali per la realizzazione delle operazioni*” delle *Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC”*:

- varianti interventi che non costituiscono varianti;
- principio di flessibilità degli investimenti;
- proroghe;
- rinunce o recessi;
- soccorso istruttorio;
- stabilità delle operazioni;
- cantierabilità;
- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- informazione e pubblicità, posizionamento e caratteristiche delle targhe e dei cartelloni;
- riduzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679, tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

6 DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL BANDO

Ai fini del presente bando si intende per:

CAPOFILA. È uno dei componenti del G.O. designato dagli altri partner quale referente del gruppo.

Il capofila, dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza, presenta la domanda di sostegno (con relativi allegati) in nome e per conto degli altri soggetti ed è l'interlocutore di riferimento dell'Amministrazione Regionale per tutta la durata del progetto.

In fase di domanda di pagamento il Capofila presenta la domanda di pagamento in nome e per conto degli altri soggetti e, una volta ricevuto il contributo pubblico, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza.

FORNITORE. Soggetto coinvolto nella proposta progettuale dai partner del G.O. quale fornitore di beni e/o servizi.

GRUPPO OPERATIVO – G.O. I Gruppi Operativi sono aggregazioni flessibili di più soggetti, che si costituiscono per risolvere problematiche e/o sviluppare opportunità mediante l'utilizzo dell'innovazione; elaborano progetti che propongono alle istituzioni pubbliche per il finanziamento (PSP 2023-2027, Horizon 2020, etc.), operano secondo un approccio di rete che prevede l'interazione e la collaborazione fra tutti i soggetti che li costituiscono e adottano un proprio regolamento. Il G.O. deve essere costituito secondo una delle forme giuridiche previste al par. 1.3, ossia reti-contratto, ATI o ATS. Ai fini del presente bando i G.O. devono essere formati da almeno 2 soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, agroalimentari e forestali, enti di ricerca, prestatori di consulenza, imprese che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. Dei 2 soggetti almeno 1 deve essere una azienda agricola, agroalimentare o forestale. I soggetti imprenditoriali devono inoltre avere sede operativa sul territorio regionale.

INNOVAZIONE. Nell’ambito del presente intervento per “innovazione” deve intendersi “l’attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato, di un processo o di un metodo di commercializzazione nuovo o significativamente migliorato, di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria dell’ambiente di lavoro o delle relazioni esterne” (SCAR 2012). L’innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta (per esempio, riduzione dei costi o crescita della qualità o diversificazione della produzione, qualificazione e rintracciabilità), che in linea di principio trova una più facile attuazione dal momento che viene condivisa coi beneficiari finali già dal momento del suo sviluppo, oppure può consistere in una attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante significativi interventi di miglioramento sull’attività agricola di produzione primaria e/o di trasformazione e/o agroindustriale, avallati da attori qualificati, da laboratori di ricerca e dal supporto tecnico scientifico.

INNOVAZIONE DI PROCESSO l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI. *“Investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda”*. Gli investimenti il cui vantaggio per il beneficiario è limitato alla durata e agli obiettivi del progetto e che sono esclusivamente finalizzati alla realizzazione di esso. L’investimento non produttivo è realizzato nel contesto di un progetto di una determinata durata, non copre l’intera acquisizione di beni materiali, ma solo il loro uso/ammortamento per la durata del progetto e non consiste in un miglioramento di beni materiali. Nello specifico si tratta di beni materiali durevoli destinati all’attività di sperimentazione e di ricerca per i quali viene rimborsato il 100% della quota di ammortamento per la durata del progetto.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI. Gli investimenti, funzionali al progetto, che danno un vantaggio all’attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario per un periodo che va oltre la durata e l’obiettivo del progetto: acquisizioni a titolo definitivo di macchine e attrezzature, ecc. In generale sono beni suscettibili di uno sfruttamento a fini produttivi quelli utilizzabili nei processi produttivi dell’azienda con l’obiettivo di diminuirne i costi e/o aumentarne i ricavi.

ORGANISMO DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA. Un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (PEI). Iniziativa lanciata dalla Comunicazione della Commissione europea “Iniziativa faro Europa 2020 - Unione dell’innovazione” che prevede tali Partnership con l’obiettivo di promuovere un nuovo approccio per ricerca e innovazione agendo su tre leve: la finalizzazione verso specifiche problematiche, il coinvolgimento di tutti i soggetti della catena della ricerca e dell’innovazione con particolare riferimento alle imprese, il coordinamento e la razionalizzazione di iniziative e strumenti esistenti.

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI) promuove l’innovazione (tecnologica, organizzativa o sociale) nel settore agricolo, forestale e dei territori rurali incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare al fine di creare sinergie e contribuire agli obiettivi di crescita e di sviluppo attraverso progetti concreti;

PARTNER. Soggetto facente parte del G.O. e coinvolto nella proposta progettuale. Il partner sostiene l’onere finanziario delle attività di propria competenza e/o usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del piano di progetto.

PEI. Il Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI), previsto nell’ambito del Regolamento (UE) 2021/2115, promuove l’interazione tra ricerca, consulenza e pratica agricola, sostenendo la costituzione e l’attuazione dei Gruppi Operativi attraverso i Piani Strategici della PAC 2023–2027, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del settore agricolo e forestale. La parte del PEI che si realizza nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale comporta tre tipologie di azioni: la creazione dei G.O., il collegamento in rete con gli altri G.O. italiani tramite la Rete rurale nazionale, il rapporto costante con la Rete europea del PEI.

Con il presente bando, il G.O. deve divulgare i risultati raggiunti, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, al fine di creare conoscenza liberamente utilizzabile da tutti.

PIANO DI PROGETTO. “E’ un insieme complesso di azioni volte a: individuare le soluzioni innovative in grado di rispondere alle problematiche concrete delle imprese partecipanti, verificare nella pratica tali soluzioni mediante il coinvolgimento delle imprese stesse e modificarle per renderle più idonee alle esigenze operative reali, promuovere l’adozione delle innovazioni ritenute di successo presso le imprese partecipanti al progetto e presso altre imprese similari del territorio, diffondere i risultati del progetto a livello regionale, nazionale ed europeo mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Rete rurale nazionale e dalla Rete europea del PEI.

PROTOTIPO. I prototipi sono primi modelli di macchine e impianti utilizzabili esclusivamente a fini sperimentali e non suscettibili di uno sfruttamento ai fini produttivi. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato. Il prototipo è realizzato per le specifiche esigenze del progetto test e frutto di ideazione/progettazione ad hoc.

RESPONSABILE TECNICO – SCIENTIFICO (R.T.S.). È colui/colei il quale/la quale è responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti. Pianifica le attività del progetto in fase di proposta e ne segue l’andamento in fase di attuazione, monitorando eventuali scostamenti e proponendo al legale rappresentante del soggetto proponente eventuali variazioni legate a motivi tecnico-scientifici. È responsabile della documentazione tecnico-scientifica di rendicontazione, intermedia e finale.

Il R.T.S. ha adeguata competenza nella materia inerente al piano di progetto, deve sottoscrivere il piano di progetto presentato dal capofila, sovrintendere alla corretta esecuzione delle attività di progetto e curare le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner.

Il R.T.S. deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca.

RICERCATORE. Ai fini del presente bando, per ricercatore si intende il “professionista impegnato nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati” (cfr. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Manuale di Frascati, OCSE, 2002).

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE: insieme di interventi tecnico-professionali erogati da prestatori di consulenza qualificati, finalizzati a supportare le imprese agricole, forestali e rurali nel trasferimento delle conoscenze, nella formazione e assistenza tecnica, nonché nella acquisizione, protezione e valorizzazione degli attivi immateriali (come brevetti, marchi, know-how), e nell’applicazione delle normative e dei regolamenti europei, nazionali e regionali pertinenti. Tali servizi sono erogati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 114 del Regolamento (UE) 2021/2115 e secondo quanto previsto dal Decreto MASAF del 19 febbraio 2025, che disciplina il sistema nazionale di consulenza

aziendale in agricoltura;

SOVVENZIONE GLOBALE. un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;

SPESE DI PERSONALE. le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario incluso l'impegno dell'imprenditore agricolo, nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività progettuali;

SVILUPPO SPERIMENTALE. l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

7 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 02 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 02 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- Linee guida obblighi di comunicazione e responsabilità dei beneficiari, emesse dall’Autorità di Gestione del PSP Regione Siciliana, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;
- Piano Strategico della Pac 2023-2027, con testo approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 8645 *final* del 02/12/2022, in ultimo modificato con Decisione C(2025) 3805 *final* del 18/06/2025.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024" e successive integrazioni come le Istruzioni Operative dell’Organismo pagatore AGEA n. 142 del 20 dicembre 2024 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025.
- Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC” della Regione Siciliana, approvate con D.D.G. n. 3933 del 31 agosto 2023 e successivamente modificate con Decreto n. 7162 del 22 dicembre 2023;
- Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” COM (2012)79 del 29 febbraio 2012;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- DM del 19 febbraio 2025 Sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- documento di indirizzo predisposto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) “*Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi – versione marzo 2024*”.
- documento di indirizzo predisposto dalla RRN “*Metodologia per l’individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 – PSR 2014-2022 / Intervento SRH01 – PSP 2023-2027 – versione aggiornamento 2025*”.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito ufficiale del PSP Sicilia 2023-2027 e sul sito del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana.

8 ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Format Piano di Progetto;
- Allegato 2 - Dichiarazione di impegno;
- Allegato 3 - Format Accordo di Cooperazione;
- Allegato 4 - Spese ammissibili e modalità di rendicontazione;
- Allegato 5 - Regolamento interno;
- Allegato 6 - Mandato collettivo;
- Allegato 7 - Template RRN;
- Allegato 8 - Tabella editabile punteggio;
- Allegato 9 - Requisiti prestatori di consulenza.

Palermo, 11/12/2025

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)